

ACCORDO
TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA" E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
IN MATERIA DI "MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA".

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (di seguito denominata Università) con sede in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, rappresentata dal Rettore Prof. Alessandro Mazzucco, nato a Venezia il 4 febbraio 1944;

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA "ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA" (di seguito denominata Azienda), con sede in Verona, Piazzale Aristide Stefani n. 1, Partita IVA 0257310023, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Sandro Caffi, nato a Cittadella (PD) il 21 febbraio 1950;

VISTO l'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502, integrato dall'art. 7 del D.Lvo 30.12.1993 n. 517, che prevede la stipula di specifici accordi fra Università e Strutture Ospedaliere in attuazione del protocollo d'intesa Regione-Università, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione specialistica;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di Specializzazione del settore medico";

VISTO il D.M. 3 luglio 1996 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di Specializzazione del settore medico" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante la disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "*Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 recante "*Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale*";

VISTO l'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448,

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n.270 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" che detta disposizioni concernenti i



critteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

VISTA la deliberazione n. 360 de l'11 febbraio 2005 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato le linee guida per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;

VISTO il Regolamento dell'Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di Verona per la disciplina dell'attività libero professionale intramurale del personale medico e delle altre professionalità del ruolo sanitario, adottato con deliberazione del Direttore Generale del 30 giugno 2005 n. 1139 e successive integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR 1 agosto 2005 "*Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria*" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto MIUR 29 marzo 2006 "*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione*" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

VISTA la pre-intesa sottoscritta tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona in data 30 gennaio 2006;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 recante "*Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici*";

VISTO il testo del contratto di formazione specialistica dei medici approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4049 del 11 dicembre 2007 e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 24 gennaio 2008;

VISTO il Protocollo attuativo, in applicazione dell'art. 14, comma 5 della pre-intesa tra Regione Veneto e Università sottoscritta il 30 gennaio 2006, stipulato tra l'Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri di Verona" e l'Università degli Studi di Verona in data 24 giugno 2008;

VISTA la deliberazione con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 20 novembre 2008, ha approvato la proposta di accordo in oggetto;

VISTE le deliberazioni con le quali il Senato Accademico in composizione Ristretta e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 20 e 30 gennaio 2009, hanno approvato la proposta di accordo in oggetto;



VISTO il Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica, emanato con Decreto Rettorale 31 marzo 2009, Rep. n. 1918-2009, Prot. n. 15716;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera del

CONSIDERATO che la costituenda Azienda Integrata sarà l'Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'accordo


1. Il presente accordo stabilisce le modalità applicative per lo svolgimento delle attività assistenziali dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dagli obiettivi formativi indicati negli ordinamenti didattici delle singole scuole.
2. Definisce inoltre le modalità applicative di alcune delle disposizioni contenute nell'art. 5 del contratto di formazione specialistica, approvato con D.P.C.M. 6 luglio 2007, in ottemperanza all'art. 37 e seguenti del Decreto Legislativo n. 368/1999.

Art. 2 - Strutture della formazione specialistica

1. Nell'ambito di ogni Scuola di Specializzazione, il Consiglio della Scuola definisce, acquisito preliminarmente il parere del Direttore Generale dell'Azienda, il numero dei medici in formazione specialistica che, nei singoli anni di corso, devono svolgere la propria attività formativa presso le strutture dell'Azienda.
2. Al Direttore di ogni Struttura (collegata o complementare) presso la quale il medico in formazione specialistica svolge la propria attività, come definita dal Consiglio della Scuola, è assegnata la responsabilità della organizzazione della suddetta attività e della tenuta della documentazione relativa alla tipologia ed al numero degli atti assistenziali effettivamente eseguiti dal medico in formazione specialistica. Al Direttore della Struttura spetta anche il controllo del corretto svolgimento sia dell'attività formativa del medico in formazione specialistica prevista nella struttura stessa, sia delle funzioni tutoriali.

Art. 3 - Partecipazione del personale del SSN alla formazione dei medici in formazione specialistica dell'area medico-chirurgica

1. L'Università può affidare al personale del S.S.N. operante nelle strutture sanitarie coinvolte, in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente, su proposta del Consiglio della Scuola e previa deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'incarico di:
 - Professore a Contratto all'interno della Scuola di Specializzazione per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal corso di studio, nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia, o per attività didattiche integrative;
 - Tutor.



2. L'Azienda fornisce annualmente al Preside, che lo trasmette a tutte le Scuole, un elenco dei propri dipendenti disponibili allo svolgimento di attività didattica e/o tutoriale.

3. L'attività didattica è contemplata nella programmazione delle Strutture coinvolte ed è oggetto di valutazione.

Art. 4 - Organizzazione dell'attività formativa

1. Al fine di garantire una completa formazione professionale secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti didattici, i Consigli delle Scuole di specializzazione definiscono annualmente, per ogni medico in formazione specialistica, i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture della rete formativa.

2. Il Direttore della Scuola di Specializzazione è tenuto a comunicare all'inizio di ogni anno di corso, al Direttore Generale dell'Azienda:

- la distribuzione del numero dei medici in formazione specialistica per ogni Struttura dell'Azienda Ospedaliera per l'anno di corso;
- i nominativi dei medici in formazione specialistica da inserire nelle attività assistenziali e il relativo programma di formazione individuale, definito dal Consiglio della Scuola.

3. Il programma di formazione individuale viene sottoposto all'accettazione dei Direttori delle Strutture all'interno delle quali le attività formative vengono svolte. Nel programma di formazione devono essere indicati per l'anno di corso:

- gli obiettivi formativi;
- le attività assistenziali in cui il medico in formazione specialistica sarà impegnato ed il relativo grado di autonomia nell'esercizio delle stesse;
- il numero minimo e la tipologia di procedure diagnostiche, terapeutiche e/o chirurgiche previste per l'anno di corso, in coerenza con il numero complessivo di attività professionalizzanti obbligatorie, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla Scuola, ai sensi della normativa vigente e del piano didattico;
- le sedi e le Strutture in cui è prevista la frequenza e la relativa durata;
- la tipologia delle attività previste nell'ambito del tronco comune, secondo gli ordinamenti delle specifiche scuole;
- le attività elettive (opzionali) scelte dal medico in formazione specialistica all'inizio dell'anno accademico, secondo gli ordinamenti delle specifiche Scuole, ivi compresi gli ambiti assistenziali coinvolti, indicando il grado di autonomia corrispondente.

4. Il medico in formazione specialistica è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento e regolamento didattico della Scuola, determinato secondo la normativa vigente.

5. Il medico in formazione è tenuto alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono essere riportate dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della Struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione e comunicati al Direttore della Scuola.

6. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, prima degli esami di profitto, verifica la corretta compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.



7. Il libretto può essere redatto anche su supporti informatizzati.

8. Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed il Collegio di Direzione Aziendale, per quanto di rispettiva competenza ed in base agli indirizzi dell'Osservatorio Regionale per la formazione medico specialistica, svolgono un ruolo attivo nella fase di verifica della programmazione, ponendosi come luoghi di integrazione dei singoli programmi di attività e verificando sia la coerenza complessiva dei percorsi, sia eventuali incongruenze, sentiti i Consigli delle Scuole o le Commissioni Didattiche, qualora costituite all'interno degli stessi.

Art. 5 - Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali

1. La formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle Strutture alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola, ivi comprese le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, l'esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attività operatoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e sulla base dello specifico programma formativo elaborato dal Consiglio della Scuola, in modo che il medico in formazione specialistica dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

2. La formazione specialistica del medico implica altresì la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle istruzioni ricevute dal tutor, d'intesa con i dirigenti responsabili delle Strutture nelle quali si svolge la formazione. Le attività in autonomia svolte dal medico in formazione specialistica, previste nel suo piano formativo annuale, sono contemplate nei programmi di attività della Struttura nella quale si svolge la formazione. In particolare, il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, dei quali assume la responsabilità in maniera progressiva.


3. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc.). In ognuno dei documenti/registri sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "*medico in formazione specialistica*".

4. Previa richiesta del Direttore della Scuola di Specializzazione, ad ogni medico in formazione specialistica verrà rilasciato dall'Azienda Ospedaliera un apposito timbro personalizzato in cui risulterà la dicitura "*medico in formazione specialistica*" nonché la Scuola di Specializzazione. Al momento del conseguimento del diploma di specializzazione, il medico deve provvedere alla riconsegna del timbro alla Direzione Medica Ospedaliera.

5. I medici in formazione specialistica devono essere riconoscibili come tali dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche presso l'Azienda. A tal fine l'Università provvede a dotare i medici in formazione specialistica di un apposito strumento di identificazione dal quale risulti la qualifica di "Medico in formazione specialistica" e l'indicazione della relativa Scuola di Specializzazione.

Art. 6 - Graduatoria delle responsabilità assistenziali del medico in formazione specialistica

1. Nell'ambito del programma annuale di formazione individuale il Consiglio della Scuola deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo.



2. Il grado di autonomia nell'esercizio delle attività assistenziali, che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve essere inquadrato nelle tipologie sotto riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione specialistica, al termine del percorso formativo, all'esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i singoli percorsi formativi, dall'ordinamento didattico e dalla ulteriore programmazione definita dalla scuola medesima.

3. Il percorso formativo inizia dalla semplice osservazione di atti medici specialistici fino ad arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia come di seguito definito.

4. L'Università si impegna a consentire lo svolgimento di percorsi completi nei vari aspetti delle singole branche e di elevata qualificazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa, salvaguardando il principio dell'efficienza del percorso.

5. La scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione, nell'ambito della singola Scuola, degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche cui il medico in formazione specialistica partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie e reperibilità.

6. In relazione a tali livelli la tipologia di attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, in base al grado di autonomia raggiunto e attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, è distinta in:

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTORATA: con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte all'allievo;


ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTELATA: la prestazione, su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica purché lo strutturato sia presente anche se non fisicamente accanto al medico in formazione specialistica e sia in grado di sorvegliarne e vigilarne l'operato.

Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE PROTETTA: fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale intervento su richiesta del medico in formazione specialistica, quest'ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.

Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor anche a prescindere dall'anno di corso. La valutazione del tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica.

Tale "idoneità" del medico in formazione specialistica è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.



7. Per quanto riguarda l'**attività di guardia**, il medico in formazione specialistica deve svolgere autonomamente, attenendosi sempre alle direttive impartite dal tutor, le attività di guardia medica nelle Strutture cui è assegnato, ove previsto dal programma annuale di formazione individuale. Durante il turno di guardia il medico in formazione specialistica opera con la supervisione di un medico strutturato reperibile, appartenente alla stessa disciplina, il quale, se necessario, interviene di persona. Inoltre deve sempre essere disponibile, all'interno della struttura ospedaliera, un medico referente strutturato universitario o ospedaliero, appartenente ad area funzionale omogenea, al quale il medico in formazione specialistica possa ricorrere tempestivamente in ogni circostanza quando, a suo giudizio ed in relazione alle condizioni del paziente in quel momento trattato, ritenuto necessario.

Il medico in formazione specialistica garantisce un adeguato supporto al medico di guardia, qualora richiesto, in attesa dell'intervento del reperibile.

Il medico specialista reperibile, con le modalità previste nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del SSN, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie per un tempestivo intervento in caso di chiamata per problemi urgenti.

I Consigli delle singole Scuole individuano, d'intesa con i tutor ed i Direttori delle Strutture coinvolte, per gli aspetti clinico – assistenziali, e con la Direzione Medica Ospedaliera, per gli aspetti organizzativi e per la verifica di congruità con il sistema delle urgenze – emergenze aziendale, le modalità di ricorso al medico strutturato di cui al punto precedente.

I turni di guardia del medico in formazione specialistica, intesi come turni di dodici ore, non devono essere superiori a sei per mese.


Dopo il turno di guardia il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

8. Per quanto riguarda quelle **attività organizzative sanitarie ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio** che il medico in formazione specialistica può effettuare in autonomia, esse devono essere definite di concerto tra il medico in formazione specialistica e il Direttore della Struttura in cui si effettuano le prestazioni tenendo conto del piano di formazione individuale. Ove previsto, il medico in formazione specialistica effettua in autonomia le prestazioni, secondo la modalità sopra definita come "protetta". Deve essere assicurata la disponibilità di un medico strutturato referente dell'attività per la consultazione nei casi in cui il medico in formazione specialistica o il medico della struttura richiedente lo ritengano necessario. Il referto è firmato dal medico in formazione specialistica ma deve essere riportato anche il nominativo del medico strutturato di riferimento.

Le modalità di ricorso al medico strutturato vengono individuate secondo procedure stabilite dal Consiglio di ogni singola Scuola di Specializzazione, d'intesa con i tutor ed i Direttori delle Strutture coinvolte, per gli aspetti clinico – assistenziali, e con la Direzione Medica Ospedaliera per gli aspetti organizzativi.

Nei termini previsti dal regolamento della singola Scuola, sono ammesse all'esercizio in modalità "protetta" da parte dei medici in formazione specialistica le visite di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso e le attività di consulenza richieste da medici di altre Unità Operative, sia per pazienti degenti che ambulatoriali, rivolte a pazienti già valutati da un medico strutturato o seguiti dalla Struttura secondo definiti protocolli o percorsi diagnostici.

9. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).



10. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica (comprensivo delle attività assistenziali, di didattica formale, di studio guidato e di ricerca) è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma su sei giorni su sette.

11. L'inserimento del medico in formazione specialistica nei piani di lavoro delle Strutture all'interno delle quali si svolge la sua formazione avviene in conformità a quanto disposto nel presente accordo, secondo i criteri di gradualità di autonomia operativa raggiunta dal medico in formazione specialistica e in base alle tipologie (ed ai volumi) delle attività previste dagli ordinamenti didattici della Scuola, in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 7 - Libera professione intramuraria

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del contratto di formazione specialistica, è assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

2. Il medico in formazione specialistica che intende esercitare la libera professione deve presentare annualmente apposita domanda.

3. L'attività libero professionale, preventivamente autorizzata dai Direttori delle Scuole di Specializzazione, deve essere svolta dal medico in formazione specialistica che intende esercitare la libera professione in orario compatibile con la frequenza delle attività teoriche e pratiche previste nel programma annuale di formazione stabilito dal Consiglio della Scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici. Ai medici in formazione specialistica in possesso di altra specialità è data la possibilità di esercizio autonomo di libera professione specialistica intramuraria (nella specialità in questione), previa autorizzazione, secondo quanto previsto dal regolamento dell'Azienda per la disciplina dell'attività libero professionale intramurale del personale medico.

4. Le tipologie di prestazioni erogabili dai medici in formazione specialistica (non già specialisti in altra disciplina) dovranno:

- non essere afferenti ad alcuna branca specialistica specifica;
- essere riconducibili all'attività di medicina generale.



5. Il Direttore della Scuola può compiere valutazioni in ordine al corretto rapporto fra attività formativa e attività libero professionale, stabilendo se necessario (direttamente o delegando il tutor formativo) gli orari e i giorni in cui il medico in formazione può svolgere prestazioni in regime di libera professione intramuraria.

6. Le tipologie di prestazioni erogabili e le modalità organizzative delle stesse nonché i proventi derivanti dalla partecipazione alla libera professione intramuraria saranno gestiti con le stesse modalità previste nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.

Art. 8 - Tutor e altre figure di riferimento


1. Per tutta la durata del corso di specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor individuali designati annualmente dal Consiglio della Scuola.



2. Il **tutor** è un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie Unità Operative assistenziali nelle quali operano gli specializzandi. A lui consegue la responsabilità finale della cura dei pazienti.
3. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.
4. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
5. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
Sono compiti principali del tutor:
 - cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
 - essere di riferimento al medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - concorrere al processo di valutazione del medico in formazione specialistica;
 - coordinare i supervisori, dove previsti.
6. I Consigli della Scuola adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.
7. Accanto alla figura del tutor vi possono essere altre figure di riferimento quali il supervisore e il responsabile di sede.
8. Il **supervisore** è un professionista strutturato con competenza specifica su un ambito assistenziale, che segue anche per periodi di tempo limitati i medici in formazione specialistica nei percorsi di formazione sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio della Scuola ed è tenuto a valutazioni degli stessi secondo quanto previsto per i tutori.
9. Il **responsabile di sede** è il Dirigente apicale dell'area specifica della scuola individuato dal Consiglio della Scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei tutor.
10. Le proposte dei nominativi dei tutor, dei responsabili di sede e dei supervisori vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza della individuazione dei docenti nell'ambito degli organigrammi della scuola; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.
11. I tutor, i responsabili di sede ed i supervisori possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto.
12. Per i tutor vengono previsti, da parte dell'Azienda Ospedaliera, sistemi premianti (di formale riconoscimento) al fine di motivarne la specifica attività tutoriale.

Art. 9 - Copertura assicurativa

1. L'Azienda Ospedaliera garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi svolta presso le proprie strutture.
2. Poiché il Protocollo attuativo, stipulato tra l'Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri di Verona" e l'Università degli Studi di Verona in data 24 giugno 2008, prevede che "L'Azienda Ospedaliera



Universitaria Integrata di Verona costituisce sede naturale della formazione specialistica nell'ambito della rete formativa regionale", si ritiene necessario che nella copertura citata rientrino le attività assistenziali effettuate in tutte le strutture presso le quali si svolge il percorso formativo secondo il programma definito annualmente dal Consiglio della Scuola, seppur nei limiti e con le condizioni stabilite nel contratto di assicurazione. Le altre Aziende Sanitarie rimborseranno eventualmente alla Azienda Ospedaliera gli oneri per la copertura assicurativa di propria competenza, secondo accordi appositamente stipulati.

3. Tale copertura assicurativa non copre le spese legali e periziali e non contempla l'attività di sostituzione dei medici di medicina generale e di guardia medica notturna, festiva e turistica, prevista dalle vigenti disposizioni normative e consentita ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPCM 06/07/2007.

4. L'Azienda garantisce, altresì, la copertura assicurativa per gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e delle prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale. Tali coperture assicurative RCT e Infortuni vengono garantite con le medesime modalità previste per il personale dipendente.

5. Per quanto attiene alla copertura per gli infortuni, l'estensione del trattamento riservato ai dipendenti determina la contribuzione I.N.A.I.L..

6. I competenti uffici dell'Università forniranno all'Azienda, all'inizio di ogni anno di corso, gli elenchi dei medici in formazione specialistica per consentire alla stessa di garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni, secondo le modalità e le procedure che saranno concordate tra Università e Azienda alla luce di quanto disposto dalla circolare della Direzione Centrale I.N.A.I.L. n. 60010.26/07/2007.0006087. L'Amministrazione universitaria, altresì, comunicherà tempestivamente i casi di risoluzione anticipata del Contratto, di cui all'art. 37, Comma 5 del DL No. 368/99, nonché gli eventi di trasferimento ad altro Ateneo.

7. Nel caso di formazione all'estero (massimo 18 mesi) la copertura assicurativa deve far capo alla struttura straniera ospitante e, in caso di non accettazione da parte della stessa, allo specializzando.

Art. 10 – Accertamento idoneità fisica


1. Per l'attività svolta presso le proprie strutture, l'Azienda garantisce ai medici in formazione lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e del personale universitario convenzionato e dispone il monitoraggio e il controllo da parte del Servizio di Fisica Sanitaria, del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente.
2. L'onere organizzativo è dei Servizi aziendali; l'onere economico delle prestazioni erogate dai diversi Servizi aziendali è a carico dell'Azienda.

Art. 11 – Spazi

1. L'Università e l'Azienda devono provvedere ad assicurare ai medici in formazione specialistica spazi ed arredi adeguati alle loro necessità; in particolare nei casi di riassetto delle Strutture.

Art. 12 – Mensa

1. L'Università e l'Azienda agevolano l'accesso dei medici in formazione specialistica al servizio mensa dell'Azienda Ospedaliera per un pasto giornaliero.



Art. 13 – Modalità di rilevazione delle presenze

1. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario.
2. L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.
3. Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa.

Art. 14 – Dotazione vestiario ed accesso al sistema informativo

1. Per l'attività svolta presso le proprie strutture, l'Azienda fornisce ai medici in formazione specialistica, inseriti nell'attività assistenziale, le divise e il vestiario.
2. Ai medici in formazione specialistica è assicurato, dal Direttore della Struttura sede della formazione, l'accesso alle attrezzature e alla rete informatica ospedaliera in quanto necessario allo svolgimento delle attività cliniche ed assistenziali previste dai percorsi formativi, secondo quanto stabilito per i Dirigenti Medici e con disposizioni specificamente impartite dalla Direzione aziendale.

Art. 15 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte dei medici in formazione specialistica, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.
2. Sarà responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole.


Letto, approvato, sottoscritto

Verona, Li 12. 10. 2009

Università degli Studi di Verona

Il Rettore

(Prof. Alessandro Mazzucco)



Azienda Ospedaliera

“Istituti Ospitalieri di Verona”

Il Direttore Generale

(Dott. Sandro Caffi)

